

**Decreto esecutivo  
concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la  
promozione  
dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza  
energetica),  
della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene  
rinnovabili,  
della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento  
e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali**  
(del 12 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.-, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 17 marzo 2011;
- la Legge cantonale dell'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'8 ottobre 1999;

**d e c r e t a :**

Capitolo primo  
**Generalità**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione dei sussidi cantonali per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali e fissa il credito allo scopo destinato per il periodo 2011-2015.

**Ripartizione del credito quadro**

**Art. 2** Per il sussidiamento dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato a fr. 30'500'000.- ed è così ripartito

<b>Efficienza energetica</b>	<b>14.5</b>
- Risanamento edifici	
- Nuovi edifici con standard Miniergie-P e/o ECO e/o Miniergie-A	
- Processi industriali, commercio e servizi	

<b>Energie rinnovabili</b>	<b>12.0</b>
- Energia solare termica	
- Energia legno	
- Energia biomassa vegetale	
- Conversione da riscaldamento elettrico a riscaldamento a energie rinnovabili	

<b>Distribuzione di energia</b>	<b>3.0</b>
- Reti di teleriscaldamento	

Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni	<b>1.0</b>
--	------------

Capitolo secondo  
**Autorità competenti e procedura**

**Autorità competenti**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le decisioni di concessione dei sussidi sino a fr. 50'000.- competono alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10, alla Sezione forestale (SF). Per sussidi sino a fr. 100'000.- le decisioni sono emanate dalla Divisione dell'ambiente (DA) mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

<sup>3</sup>La DA è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sui sussidi cantonali.

<sup>4</sup>Nell'applicazione del presente decreto, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>5</sup>Le stesse possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici degli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

**Procedura**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le domande di sussidio devono essere presentate alla SPAAS rispettivamente, per i sussidi di cui all'art. 10, alla SF mediante l'apposito modulo da richiedere alle stesse autorità amministrative o scaricabile dal sito internet [www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi).

<sup>2</sup>La priorità per la valutazione e l'evasione delle domande di sussidio è determinata dalla data di inoltro della domanda.

<sup>3</sup>La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato impianto, edificio o rapporto.

Capitolo terzo  
**Condizioni e ammontare dei sussidi**

**Condizioni generali**

**Art. 5** <sup>1</sup>La concessione o il versamento dei sussidi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere o delle prestazioni da subsidiare siano iniziati prima dell'emanazione della decisione di sussidio. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o, per gli impianti di cui all'art. 10, dalla SF e i provvedimenti di cui all'art. 7 e 8 (standard MINERGIE per edifici risanati e nuovi), le cui richieste devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dall'ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE. L'autorizzazione preventiva non conferisce, comunque, diritto alla concessione del sussidio.

<sup>2</sup>Salvo diversa disposizione del presente decreto, il diritto al sussidio decade se entro dodici mesi dalla crescita in giudicato della decisione di sussidiamento i lavori o i provvedimenti sussidiati non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS o alla SF tramite l'apposito formulario di dichiarazione d'esecuzione, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. Dietro motivata richiesta, l'autorità che ha emanato la decisione di sussidio può prorogare il termine di decadenza del sussidio.

<sup>3</sup>I sussidi previsti agli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da subsidiare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato. Quest'ultima deve essere allegata alla domanda di sussidio, pena l'irricevibilità della stessa.

<sup>4</sup>Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando i sussidi e i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di fr. 400'000.-.

**Risanamento energetico degli edifici  
(sussidi complementari al Programma Edifici)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Per risanamenti di edifici che beneficiano degli incentivi finanziari previsti dal Programma nazionale di risanamento degli edifici (in seguito Programma Edifici) i sussidi sono concessi nei seguenti casi:

a) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE) e con il risanamento raggiunge almeno la classe C del CECE.

L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.-, è determinato come segue:

- per edifici che beneficiano di un sussidio del Programma Edifici tra fr. 3'000.- e fr. 10'000.- l'incentivo cantonale è pari al 50% della sovvenzione federale;
- per edifici che beneficiano di un sussidio del Programma Edifici maggiore a fr. 10'000.- l'incentivo cantonale è pari al 40% della sovvenzione federale accordata.

b) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del CECE e con il risanamento globale raggiunge almeno la classe BB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del CECE.

L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 100'000.-, è determinato come segue:

- per edifici che beneficiano di un sussidio del Programma Edifici tra fr. 3'000.- e fr. 20'000.- l'incentivo cantonale è pari al 80% della sovvenzione federale accordata;
- per edifici che beneficiano di un sussidio del Programma Edifici maggiore a fr. 20'000.- l'incentivo cantonale è pari al 60% della sovvenzione federale accordata.

<sup>2</sup>Gli incentivi a) e b) non possono essere cumulati.

<sup>3</sup>La certificazione CECE deve essere allestita prima dell'inizio dei lavori di risanamento. Fanno eccezione le richieste che ricadono sotto la norma transitoria di cui all'art. 16.

<sup>4</sup>La concessione dei sussidi di cui alle lettere a), b) relativi ad edifici che non possono essere certificati secondo il CECE, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimo, sarà valutata caso per caso dalla SPAAS.

<sup>5</sup>Per la conversione di un impianto di riscaldamento a energia fossile in un impianto a energie rinnovabili o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento durante un risanamento dell'edificio riscaldato è accordato un sussidio se:

- la conversione è effettuata nell'ambito del risanamento dell'immobile riscaldato che beneficia di un sussidio alle lettere a) e b) e
- il vecchio impianto è sostituito con una pompa di calore (aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) munita con il marchio di qualità FWS-GSP o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento.

Il sussidio corrisponde ad un importo forfetario di fr. 3'000.-, cumulato con gli incentivi a) o b).

<sup>6</sup>Il diritto al sussidio decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito formulario di dichiarazione d'esecuzione, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

## **Risanamento energetico di edifici con standard Minergie**

**Art. 7** <sup>1</sup>Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie con superficie di riferimento energetico (AE) minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 30'000.- importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 80.- per ogni mq eccedente

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.-.

<sup>2</sup>Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-ECO con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.- importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 120.- per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.-.

<sup>3</sup>Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-P o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 50'000.- importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 160.- per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.-.

<sup>4</sup>L'incentivo è cumulabile con i sussidi previsti dall'art. 6.

## **Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A oppure Minergie-ECO**

**Art. 8** <sup>1</sup>Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-P o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.- importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 120.- per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.-.

<sup>2</sup>Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-ECO con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 30'000.- importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 80.- per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.-.

## **Processi industriali, commercio e servizi**

**Art. 9** <sup>1</sup>Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese può essere accordato il seguente sussidio:

- 50% del costo di studi di analisi energetica min. fr. 2'000.- max. fr. 10'000.-.

2In alternativa al sussidiamento dello studio può essere finanziata la tassa del primo anno di adesione all'AEnEC o l'ammontare del contratto di prestazione con ENERGO per il primo anno, fino ad un massimo di fr. 10'000.-.

3La SPAAS può rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto.

4Il diritto al sussidio decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di sussidiamento il rapporto finale non è stato inoltrato alla SPAAS corredato dagli allegati richiesti.

### **Impianti a legna**

**Art. 10** 1Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kW è accordato un sussidio se:

- l'impianto è dotato di filtro per l'abbattimento di polveri sottili
- l'impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale
- il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all'art. 28 LCFO (escluso il pellets).

2Il sussidio corrisponde a 25.- fr./mq AE ritenuto un massimo pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

3Per migliorie a centrali a legna esistenti ma tecnologicamente superate il sussidio corrisponde al 20% dell'investimento riconosciuto.

4È riconosciuto un sussidio per i filtri per l'abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

5Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate in modo saltuario o adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.).

6Il sussidio può essere cumulato con il sussidio di cui all'art. 14 cpv. 1.

7Il diritto al sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidiamento non vengono deliberati i lavori dell'impianto.

### **Impianti solari termici**

**Art. 11** Per la realizzazione di impianti solari termici che ossequiano la norma europea di qualità EN 12975 sono accordati i seguenti sussidi:

- superficie netta dell'assorbitore tra 3 e 10 mq fr. 2'500.- importo forfetario
- superficie netta dell'assorbitore > 10 mq
  - collettori piani vetrati fr./mq 250.-
  - collettori piani non vetrati, selettivi fr./mq 175.- (minimo fr. 2'500.- per impianto)
  - collettori con tubi sottovuoto fr./mq 300.-

### **Impianti per lo sfruttamento della biomassa vegetale**

**Art. 12** 1Per la costruzione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa vegetale è accordato un sussidio se:

- l'impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all'anno;
- l'impianto è al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- l'impianto è conforme al Piano di gestione rifiuti (PGR).

2L'ammontare del sussidio è determinato in funzione dell'efficienza energetica e ambientale della soluzione proposta, ritenuto un importo massimo di fr. 100'000.-.

3Il diritto di sussidio decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione d'esecuzione dell'impianto debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

### **Conversione da riscaldamento fisso a resistenza elettrica a riscaldamento a energie rinnovabili o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento**

**Art. 13** 1Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti in impianti a energie rinnovabili è accordato un sussidio se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento.

2L'ammontare del sussidio corrisponde ad un importo forfetario di fr. 3'000.-.

3La pompa di calore dev'essere munita di marchio di qualità FWS-GSP

4Qualora la conversione implicasse l'installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio è concesso un ulteriore bonus così stabilito:

- edifici con una AE fino a 150 mq fr. 3'000.- importo forfetario;
- edifici con una AE superiore a 150 mq fr. 20.- /mq, massimo fr. 10'000.-.

<sup>5</sup>L'incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all'art. 6 cpv. 4.

<sup>6</sup>Le residenze secondarie non possono beneficiare degli incentivi.

### **Reti di teleriscaldamento**

**Art. 14** <sup>1</sup>Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un sussidio massimo del 20% dei costi d'investimento, sulla base di un progetto esecutivo valutato e approvato dall'ufficio competente.

<sup>2</sup>Per la realizzazione di studi per reti di teleriscaldamento può essere concesso un sussidio fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.-. Il pagamento del sussidio potrà avvenire al momento della presentazione del progetto esecutivo.

<sup>3</sup>Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento è concesso un sussidio forfetario di fr. 3'000.-.

<sup>4</sup>Il diritto di sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati (la conclusione deve essere stata confermata alla SPAAS).

### **Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni**

**Art. 15** <sup>1</sup>Per attività di informazione e sensibilizzazione, elaborazione di strumenti di politica energetica (Piano energetico comunale, piano illuminazione pubblica, ecc.) e realizzazione di progetti comunali in ambito energetico che non rientrano nelle categorie precedenti è concesso un sussidio se:

- il comune è membro dell'associazione «Città dell'energia»;
- le attività di cui al capoverso 1 sono state approvate dal competente organo decisionale del comune.

<sup>2</sup>L'ammontare del sussidio corrisponde al 30% dei costi effettivi riconosciuti, ritenuto un minimo di fr. 2'000.- e un massimo fr. 10'000.- per progetto.

<sup>3</sup>L'ammontare complessivo dei sussidi per le attività di cui al capoverso 1 è stabilito in fr. 25'000.-.

<sup>4</sup>La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto.

<sup>5</sup>Il diritto di sussidio decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di sussidiamento il rapporto finale non è stato realizzato e inoltrato alla SPAAS corredato dagli allegati richiesti.

<sup>6</sup>Per lo stesso progetto o attività il comune non può beneficiare di altri sussidi ai sensi di questo decreto.

## Capitolo quarto

### **Disposizioni finali**

#### **Norma transitoria**

**Art. 16** I sussidi di cui agli articoli 6, 10 e 13 sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 10 maggio 2011 e il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto se la richiesta è presentata entro 3 mesi dalla stessa data.

#### **Abrogazione ed entrata in vigore**

**Art. 17** <sup>1</sup>Il decreto esecutivo 31 maggio 2011 concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dello sfruttamento dell'energia solare termica è abrogato.

<sup>2</sup>Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>[1]</sup>

<sup>3</sup>Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2015.

.....  
Pubblicato nel BU **2011**, 509.

---

[1] Entrata in vigore: 14 ottobre 2011 - BU 2011, 509.